



Decreto Dirigenziale n. 327 del 03/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

DLGS 152/06, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO ESISTENTE GESTITO DALLA DITTA INDIVIDUALE SORRENTINO ANTONIO, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA NEL COMUNE DI SUCCIVO (CE) AL CORSO ATELLA N. 25, PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il sig. Antonio Sorrentino, nato a Napoli il 04.08.1977, legale rappresentante della omonima impresa individuale SORRENTINO ANTONIO, con sede legale ed operativa in Succivo (CE) al corso Atella n. 25, ha presentato – ai sensi dell'art. 269, comma 2, Dlgs. 152/06 – domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione marmi, **già autorizzata con D.D. n. 2369 del 03/11/2003**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 203/88 e DPR 25/07/1991 art. 4;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore **n. 0903882 del 21.10.2009, integrata** - su richiesta del Settore prot. 0934934 del 30.10.2009 - **con prot. n. 1046561 del 02.12.2009**, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 19.01.2010, il cui verbale si richiama, ha rinviato l'espressione del proprio parere per acquisizione di documentazione da parte della ditta,
- b. che la ditta in oggetto ha trasmesso la **documentazione integrativa con note prot. 0170113 del 25.02.10 e prot. 0450149 del 24.05.10**,
- c. che **la Conferenza di servizi, riconvocata per la seduta del 13.07.2010**, il cui verbale si richiama, a conclusione dei lavori ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, **a condizione** che la ditta faccia pervenire a questo Settore la richiesta di classificazione di industria insalubre;

CONSIDERATO che la ditta SORRENTINO ANTONIO in data 12.08.10 con prot. n. 0681038 ha trasmesso a questo Settore copia della richiesta di classificazione di industria insalubre inviata al Comune di Succivo, così come richiesto dalla predetta Conferenza di servizi;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi e per quanto su considerato, alla continuazione delle emissioni in atmosfera lo stabilimento gestito dalla ditta SORRENTINO ANTONIO, con sede operativa in Succivo al corso Atella n. 25, esercente l'attività di lavorazione marmi;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 18 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. **autorizzare** lo stabilimento gestito dalla ditta SORRENTINO ANTONIO - sito in Succivo (CE) al corso Atella n. 25, esercente l'attività di lavorazione marmi - alla continuazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs n. 152/06, come di seguito specificate:

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Taglio, sagomatura, levigatura marmo	Polveri	Ad umido

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. contenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte, dovranno essere effettuate con **cadenza triennale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Caserta della G.R. della Campania, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;
 - 2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
 - 2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del Dlgs n. 152/06;
 - 2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.7.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.7.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla ditta SORRENTINO ANTONIO;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Succivo (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL Caserta e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, documentazione ed informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dr.ssa Maria Flora Fragassi